



Notardilizia

Rep. n. 99389

Racc. n. 27343

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, addì otto del mese di Aprile.

- 8 Aprile 2021 -

alle ore 17,10 (diciassette e dieci).

In Potenza, alla Via dell'Edilizia n. 2D, presso la sede dell'EFMEA-CPT.

Innanzitutto a me Dr. Antonio Di Lizia, Notaio in Potenza, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina.

E' PRESENTE

- LA TORRE Michele, dirigente, nato a Caracas (Venezuela) il 16 aprile 1960;

con domicilio in Potenza alla via Genova n. 12;

munito del seguente documento di riconoscimento:

carta d'identità n. 3568753AA, rilasciata dal Comune di Potenza in data 8 agosto 2011, valida fino al 7 agosto 2021;

il quale interviene al presente atto nella espressa qualità di Vice Presidente della Associazione non riconosciuta:

"Cassa Edile della Provincia di Potenza" (in alcuni atti anche denominata "Cassa Edile di mutualità ed assistenza della Provincia di Potenza"), con sede in Potenza alla Via Pienza n. 104;

C.F.: 80005590767;

stato di costituzione: Italia;

di seguito "Cassa Edile" o "Ente incorporante".

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, nonché qualifica, io Notaio sono certo, mi dichiara che, in questo giorno, ora e luogo, è riunita l'Assemblea della "Cassa Edile della Provincia di Potenza" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione progetto di fusione eterogenea fra Cassa Edile e Società Bilaterale

2) Varie ed eventuali

Assume la presidenza della presente Assemblea, per unanime designazione dei presenti, il comparente LA TORRE Michele che invita me Notaio a fungere da segretario.

Aderendo all'invito, dò atto che l'Assemblea si svolge come segue:

il Presidente dichiara, constata e dà atto che:

- la presente Assemblea, per deliberare sull'argomento all'ordine del giorno, è stata convocata in questo giorno, luogo ed ora con le modalità previste dallo statuto;

- sono presenti tutti gli Enti Territoriali partecipanti della Cassa Edile, e precisamente:

* "ANCE BASILICATA", con sede in Potenza alla Via Di Giura - Centro Direzionale e Matera alla Via XX Settembre n. 3;

C.F.: 96092780764;

Registrato a Potenza
il 19 aprile 2021
al n. 1603 Mod. 1T

nella persona del Presidente e legale rappresentante AULETTA Vincenzo, nato a Potenza il 25 febbraio 1971, autorizzato in virtù dei poteri rappresentativi connessi alla carica;

* "Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - FENEAL UIL BASILICATA", con sede in Potenza alla Via Angilla Vecchia n. 133;

C.F.: 96038490767;

in persona del Segretario Regionale LOMBARDI Carmine, nato ad Abriola (Pz) il 9 dicembre 1978, autorizzato in virtù di delibera della Segreteria Regionale in data 27 marzo 2021;

* "Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e affini - FILCA CISL di BASILICATA", con sede in Potenza alla Via degli Olmi n. 5/A;

C.F.: 96011430764;

in persona del Segretario Regionale Generale LA TORRE Michele, nato a Caracas (Venezuela) il 16 aprile 1960, autorizzato in virtù di delibera della Segreteria in data 17 marzo 2021;

* "Federazione Italiana Lavoratori Legno Edili Industrie Affini ed estrattive - FILLEA CGIL di Potenza", con sede in Potenza alla Via Bertazzoni n. 100;

C.F.: 80004310761;

in persona del Segretario Generale PALMA Michele, nato a Banzì (Pz) il 22 settembre 1961, autorizzato in virtù di delibera della Segreteria Provinciale in data 30 marzo 2021;

la cui identità e la legittimazione a partecipare all'assemblea sono state accertate dal Presidente, come esso stesso mi conferma;

- come il Presidente comunica all'adunanza, constatata e fa constatare a me Notaio, dai dati di partecipazione che emergono dal "Verbale Foglio Presenze", posto all'ingresso della Sala nella quale si svolge l'Adunanza, sono presenti:

* per il Comitato di Gestione n. 8 (otto) membri su un totale di n. 12 (dodici) membri;

* per il Collegio Sindacale n. 2 (due) su un totale di n. 3 (tre) membri;

come risulta dal "Verbale Foglio Presenze", innanzi menzionato, che il Presidente mi consegna perchè provveda ad allegarlo sotto la lettera **A**), con dispensa espressa per me Notaio dalla lettura.

Il Presidente dichiara che i componenti dei predetti organi non presenti hanno giustificato la propria assenza, che sono informati della riunione e che non si oppongono alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, come da dichiarazione scritta agli atti della Associazione, e che agli stessi sarà data tempestiva comunicazione delle presenti deliberazioni.

Passando alla trattazione dell'unico argomento posto all'Ordine del Giorno, il Presidente introduce i lavori assembleari ed illustra sinteticamente il progetto di fusione per in-

corporazione:

* della Società **"SOCIETA' BILATERALE POTENZA - S.R.L."**, con unico socio, con sede in Potenza alla Via Pienza n. 104; capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Basilicata: 01780400766; iscritta al n. PZ-133772 del Repertorio Economico Amministrativo; indirizzo di posta certificata: societabilateralepotenzasrl@pec.it; stato di costituzione: Italia;

(incorporanda);

* nell'Associazione **"Cassa Edile della Provincia di Potenza"**, innanzi generalizzata; **(incorporante);**
(entrambi, di seguito, anche: **"Enti partecipanti alla Fusione"**).

Il Presidente sottolinea, in particolare, che l'operazione di fusione della **"SOCIETA' BILATERALE POTENZA - S.R.L."**, con unico socio, nella **"Cassa Edile della Provincia di Potenza"** avviene al fine di eseguire un programma di riorganizzazione dell'assetto attuale, in modo da ottenere un'integrazione della Società incorporata nell'Ente incorporante. Tale operazione consentirà di massimizzare e rendere più efficiente la gestione amministrativa, contabile e finanziaria degli Enti partecipanti alla Fusione, nonché la possibilità di ridurre i costi di gestione nel medio e lungo termine.

A tale scopo il Presidente dà atto, in particolare:

- che gli organi amministrativi degli enti partecipanti alla fusione, dotati dei poteri e della competenza esclusiva in forza dell'art. 2501-ter comma 1 c.c., hanno proceduto all'analisi ed alla conseguente valutazione del progetto di fusione e della documentazione ad esso annessa, deliberandone all'unanimità l'approvazione in data 26 gennaio 2021, essendosi tenute in conto le previsioni di cui all'art. 2505 c.c., riguardo alla incorporanda **"SOCIETA' BILATERALE POTENZA - S.R.L."**, con unico socio, interamente posseduta dall'Ente incorporante **"Cassa Edile della Provincia di Potenza"**;
- che, pertanto, in analogia con quanto disposto dall'art. 2505 c.c., gli assetti degli Enti partecipanti alla fusione e le modalità della fusione comportano l'assenza dei presupposti logico matematici che rendono necessario procedere alla fissazione di un rapporto di cambio;
- che detto progetto:

* a norma dell'art. 2501-septies c.c., in uno ai documenti indicati nell'articolo medesimo ed alle relative deliberazioni dei rispettivi organi amministrativi, è rimasto depositato nei trenta giorni che hanno preceduto la presente Assemblea presso la sede legale degli enti partecipanti alla fusione;

* è stato pubblicato sul sito internet dell'Ente incorporan-

te (<http://www.cassaedilepz.it>) in data 25 febbraio 2021;

* è stato regolarmente depositato presso il Registro delle Imprese di Basilicata in data 25 febbraio 2021, N. PRA/6881/2021/CPZAUTO, ed iscritto in data 3 marzo 2021, per la società incorporanda;

- che tra la data del deposito del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese e la data odierna sono decorsi più di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 2501-ter c.c.;

- che la fusione si configura come "eterogenea", in quanto l'Ente incorporante ha natura di Associazione, avente scopo non lucrativo, mentre la Incorporanda è una società di capitali con scopo lucrativo, con conseguente applicazione anche delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli artt. 2500 sexies comma 2° e 2500 septies c.c.;

- che in data 25 febbraio 2021 è stata depositata presso la sede degli Enti partecipanti alla fusione ed in pari data è stata pubblicata sul sito internet dell'Ente incorporante (<http://www.cassaedilepz.it>) la relazione dell'Organo Amministrativo contenente l'illustrazione delle motivazioni e degli effetti della fusione, redatta ai sensi dell'art. 2500 sexies c.c., richiamato dall'art. 2500 septies c.c., alla quale è allegata una situazione patrimoniale/bilancio della società incorporanda al 31 dicembre 2020; detta relazione, unitamente a quanto ad essa allegato, è rimasta depositata nei trenta giorni che hanno preceduto la presente Assemblea presso la sede sociale a disposizione dei soci e, unitamente all'allegata situazione patrimoniale/bilancio, si allega al presente verbale sotto la lettera **B)**, previa dispensa per me Notaio dalla lettura;

- che, ai sensi dell'art. 26 del vigente Statuto dell'Ente incorporante, le modifiche allo Statuto "sono di competenza delle Associazioni Territoriali che hanno approvato lo Statuto medesimo", le quali - che rappresentano tutti gli Enti territoriali attualmente partecipanti all'Associazione - sono tutte presenti in Assemblea, come da accertamento fattone dal Presidente;

- che, in virtù di quanto innanzi esposto, non si è resa necessaria la predisposizione della relazione illustrativa dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies c.c. e della relazione degli esperti sul rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies c.c., come previsto dal già citato art. 2505 c.c., alle quali tutti gli Enti territoriali partecipanti all'Ente incorporante hanno comunque espressamente rinunciato per iscritto, in quanto occorrer potesse (come gli stessi, come innanzi rappresentati, confermano in Assemblea), al pari dell'unico socio della società incorporanda;

- che tutti gli Enti territoriali partecipanti all'Ente Incorporante (come gli stessi, come innanzi rappresentati, confermano in Assemblea), al pari dell'unico socio della società incorporanda, hanno espressamente rinunciato con con-

senso scritto alla redazione delle situazioni patrimoniali di cui all'art. 2501 quater c.c.;

- che lo statuto dell'Ente incorporante non sarà modificato;
- che, come già precisato, la società incorporanda è interamente posseduta dall'Ente incorporante e, pertanto, la fusione non comporterà modifiche alla compagine associativa dell'Associazione incorporante;

- che, in data odierna, si tiene, altresì, l'Assemblea della "SOCIETA' BILATERALE POTENZA - S.R.L.", società con unico socio, (incorporanda) al fine di approvare il progetto di fusione in oggetto;

- che la fusione avverrà mediante annullamento della quota di partecipazione totalitaria nella "SOCIETA' BILATERALE POTENZA - S.R.L.", con unico socio, posseduta dall'Ente incorporante, senza alcun cambio di quote; di conseguenza non è previsto alcun conguaglio in denaro;

- che, in ragione della peculiare natura associativa non commerciale e senza fini di lucro dell'Ente incorporante ed in considerazione che la previsione codicistica di deposito presso il Registro delle Imprese non prevede per detto soggetto alcun obbligo di iscrizione presso il Registro delle Imprese, non occorre effettuare il deposito della delibera di approvazione della fusione ad adottarsi dalla assemblea dell'Ente incorporante presso il locale Registro delle Imprese, potendosi procedere, invece, al fine di dare pubblicità all'operazione di fusione - per l'Ente incorporante - al deposito presso la sede legale ed alla pubblicazione sul sito internet dell'Associazione incorporante di copia del presente verbale e dell'atto di fusione, conseguente all'approvazione del progetto di fusione da parte dell'assemblea;

- che nel progetto di fusione sono contenute tutte le informazioni relative all'operazione, dalla descrizione analitica dei soggetti partecipanti, alla definizione delle modalità dei termini e delle condizioni di fusione, nonché, l'analisi delle motivazioni e dei relativi obiettivi di carattere strategico, organizzativo e funzionale che si intendono conseguire con la fusione.

Indi il Presidente consegna a me Notaio, previa espressa dispensa dalla lettura, copia del progetto di fusione - incluso l'allegato statuto dell'Ente incorporante - che provvedo ad allegare al presente verbale sotto la lettera **C**), perchè ne formi parte integrante e sostanziale.

Il Presidente, infine, attesta, per quanto possa occorrere, che gli Enti partecipanti alla fusione non hanno in corso la emissione di titoli di debito o di strumenti finanziari, che non esistono cause impeditive della fusione a sensi di legge e che non sussiste espresso divieto all'operazione di fusione esposto nello Statuto dell'Associazione incorporante.

I Componenti del Comitato di Gestione e del Collegio Sindacale, a nome dei rispettivi organi, esprimono parere favorevo-

le alle proposte del Presidente.

Indi, l'Assemblea viene chiamata ad esprimersi sull'approvazione del progetto di fusione.

L'ASSEMBLEA

- udita la relazione del Presidente;
- constatato l'adempimento delle formalità poste in essere per giungere alla odierna assemblea di approvazione del progetto di fusione;
- preso atto del parere favorevole del Comitato di Gestione e del Collegio Sindacale;
- con il voto favorevole, espresso per alzata di mano, di tutti gli aventi diritto, costituenti la totalità dei voti;
- con controprova di:
voti contrari: nessuno
voti astenuti: nessuno;
- e quindi alla unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) - di acconsentire alla fusione della Associazione:

"Cassa Edile della Provincia di Potenza", come innanzi generalizzata (**incorporante**);

con la società con unico socio:

"SOCIETA' BILATERALE POTENZA - S.R.L.", con unico socio, con sede in Potenza alla Via Pienza n. 104;
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Basilicata: 01780400766;

(**incorporanda**);

mediante incorporazione della seconda nella prima, approvando il relativo progetto di fusione depositato in copia presso la sede legale degli Enti partecipanti alla fusione, pubblicato sul sito internet dell'Associazione incorporante e depositato ed iscritto presso il registro delle Imprese di Basilicata per l'incorporanda;

mediante annullamento della quota di partecipazione totalitaria nella società incorporanda, "SOCIETA' BILATERALE POTENZA - S.R.L.", con unico socio, posseduta dall'Ente incorporante, senza alcun cambio di quote;

2) - di precisare che:

* ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 2 c.c., gli effetti della fusione nei confronti dei terzi decorreranno dalla data in cui verrà effettuata l'iscrizione dell'atto di fusione ai sensi dall'art. 2504 c.c., o da data successiva ad essa da stabilirsi nell'atto di fusione; dalla stessa data decorreranno gli effetti di cui all'art. 2504-bis e 2501 ter c.c. (data di imputazione al bilancio dell'Ente incorporante delle operazioni della società incorporanda), anche gli effetti ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 172, comma 9 del Testo Unico delle imposte sui redditi;

3) - di dare atto che la fusione non prevede trattamenti ri-

servati a particolari categorie di soci o di soggetti, anche in conseguenza della natura dell'Ente incorporante e dell'assenza di diritti patrimoniali degli associati della stessa, nè vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione degli Enti interessati alla fusione;

4) - di prendere atto che la esecuzione della deliberata fusione comporterà l'annullamento della quota di partecipazione nella società incorporata, senza alcun cambio di quote;

5) - di prendere atto che, all'esito della fusione, lo statuto dell'Ente incorporante non sarà modificato;

6) - di prendere atto che, in dipendenza della fusione, l'Ente incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporanda "SOCIETA' BILATERALE POTENZA - S.R.L.", con unico socio, acquisendo tutte le attività, i diritti, ragioni ed azioni di detta società, ed assumendo le passività, gli obblighi e gli impegni, nulla escluso ed eccettuato;

7) - di prendere atto che, essendo la società incorporanda interamente posseduta dall'Ente incorporante, la fusione non comporterà modifiche alla compagine associativa dell'Associazione incorporante;

8) - di autorizzare il Presidente dell'Ente, o suo delegato, a dare esecuzione alle delibere sopra adottate, a compiere tutto quanto occorra al perfezionamento della fusione, a sottoscrivere l'atto di fusione, determinando anche la data di efficacia della fusione, essendo espressamente autorizzato ad apportare al presente verbale tutte quelle modifiche, soppressioni e/o aggiunte che fossero necessarie e/o utili ai fini della stipula dell'atto di fusione e del perfezionamento di ogni formalità all'uopo richiesta dalla Legge o ritenuta utile e/o necessaria;

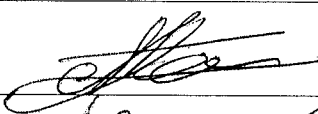
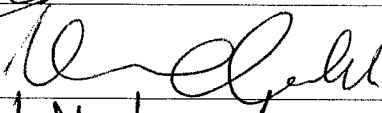
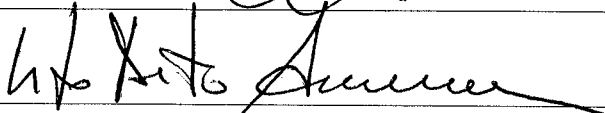
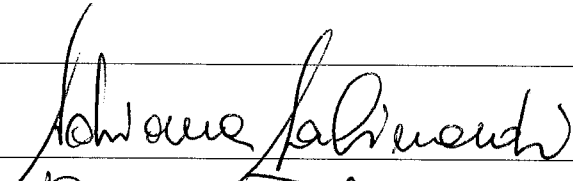
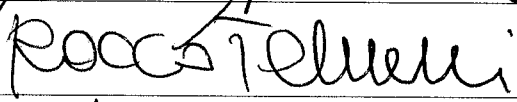
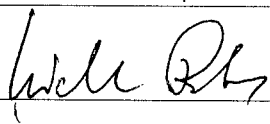
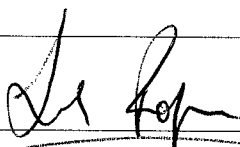
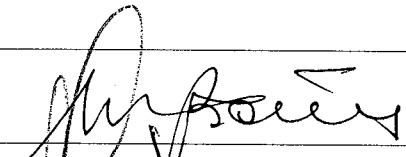
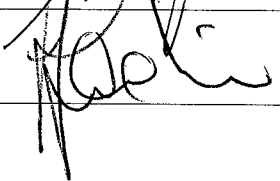
il tutto come viene accertato e proclamato dal Presidente.

Le spese del presente e dipendenti sono assunte dalla Associazione.

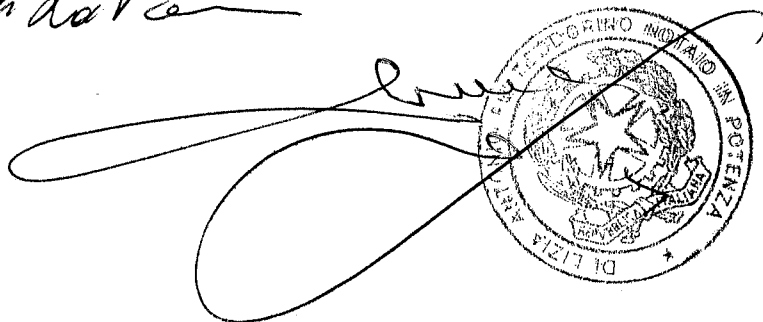
Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presente verbale viene dichiarato chiuso essendo le ore 17,30 (diciassette e trenta).

Del presente verbale, in parte dattiloscritto a norma di legge, su mia dettatura da persona di mia fiducia, ed in parte scritto di mio pugno, su due fogli di cui occupate sette facciate e quanto sin qui della presente, ho dato lettura al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio.

FIRMATO: Michele La Torre, Antonio Di Lizia Notaio segue sigillo

COMITATO DI GESTIONE - CASSA EDILE			
PRESENZE - RIUNIONE DEL 08/04/2021 - ore 17:00			
GIUZIO	ANTONIO		PRESIDENTE
LA TORRE	MICHELE		VICEPRESIDENTE
AULETTA	VINCENZO		CONSIGLIERE
ARCASENSA	VITO		CONSIGLIERE
CASSINO	MARIO N.		CONSIGLIERE
SALINARDI	ADRIANA		CONSIGLIERE
TALUCCI	ROCCO		CONSIGLIERE
PALMA	MICHELE		CONSIGLIERE
DE CRISTOFARO	ANGELA P.		CONSIGLIERE
RAGONE	LUIGI		CONSIGLIERE
LOMBARDI	CARMINE		CONSIGLIERE
DELICIO	VALERIANO		CONSIGLIERE
DE BONIS	MICHELE		SINDACO
IACOVINO	GIULIO		SINDACO
CARRIERO	GIUSEPPE		SINDACO





PROGETTO DI FUSIONE ETEROGENEA PER INCORPORAZIONE

FUSIONE ETEROGENEA PER INCORPORAZIONE NELL'ENTE

CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA della Provincia di Potenza

(incorporante)

della SOCIETA

BILATERALE POTENZA SRL

con unico socio

(incorporata)

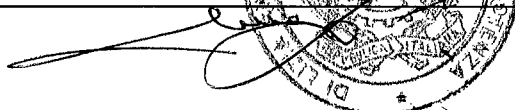
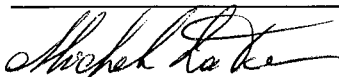
RELAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2500 SEXIES COMMA 2) E DELL'ART. 2500 SEPTIES COMMA 2) DEL CODICE CIVILE

La operazione di fusione per incorporazione proposta della CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA della Provincia di Potenza (di seguito, anche, l'Ente incorporante) della società direttamente ed interamente controllata BILATERALE POTENZA SRL con unico socio (di seguito, anche, la Società incorporata), di cui al relativo progetto approvato dai rispettivi organi amministrativi in data gennaio 2021, depositato in pari data presso la comune sede legale, pubblicato sul sito *internet* istituzionale dell'Ente incorporante in data 27 gennaio 2021 ed iscritto nel competente Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Basilicata in data 27 gennaio 2021 per la Società incorporata (di seguito il "Progetto"), si configura quale "eterogenea" considerando che i due enti interessati hanno scopi non omogenei fra loro avendo l'Ente incorporante natura associativa e scopo non lucrativo ed essendo la Società incorporata una società di capitali con scopo lucrativo.

In funzione di tale circostanza la operazione di fusione è interessata anche dall'applicazione dell'art. 2500-septies del codice civile in materia di trasformazione eterogenea da società di capitali e, conseguentemente, dell'art. 2500-sexies del codice civile anche con riferimento all'apposita relazione che gli amministratori devono predisporre in modo che la stessa "illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione.

Sulla legittimità di una operazione di fusione eterogenea come quella di cui si tratta è intervenuto il Consiglio Notarile di Milano con la "massima fl. 52" (titolata "Combinazione dei procedimenti di fusione e di trasformazione eterogenea -artt 2500 septies e ss. c.c.) del 19 novembre 2004 con la quale sono stati tracciati i confini del fenomeno considerandolo legittimo nella misura in cui è ammissibile la trasformazione eterogenea stessa.

In questo senso nessun dubbio esiste in merito alla circostanza che l'art. 2500-septies ammette la trasformazione eterogenea da società ad associazione, inoltre, ai sensi dell'art. 42-bis del codice civile



stesso, "Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. Pertanto, con l'introduzione, ad opera dell'art. 98 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 dell'art. 42-bis del codice civile, si è completato lo scenario normativo di riferimento in materia di operazioni straordinarie coinvolgenti enti non commerciali e, in particolare, può definirsi come adeguatamente ammessa la possibilità di una fusione di una società di capitali in un'associazione, considerando che la prima può trasformarsi in associazione e quest'ultima può fondersi con un'altra associazione. L'operazione, nel suo complesso, è quindi completamente e compiutamente regolata in tutte le sue fasi.

Di seguito vengono esaminati i principi fondanti dell'operazione di fusione proposta con particolare riferimento alle informazioni richieste dall'art. 2500-sexies comma 2), del codice civile, rinviandosi peraltro al Progetto per ogni altra indicazione.

Le motivazioni all'operazione e gli effetti della medesima

Gli enti partecipanti alla fusione ritengono opportuna l'incorporazione nella **CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA della Provincia di Potenza** della **Società Bilaterale Potenza S.R.L.** in quanto l'Ente incorporante è già titolare dell'intero capitale della Società incorporata e risulta pertanto economicamente vantaggioso curare unitariamente la gestione dei patrimoni, in luogo di mantenere in essere due entità separate di cui una totalmente partecipata dall'altra. Si fa al proposito presente come **Società Bilaterale Potenza S.R.L.** sia proprietaria di un patrimonio immobiliare (costituito da un fabbricato F4 in Comune di Potenza PZ, attualmente sostanzialmente inutilizzato, per il quale le ricerche di un potenziale compratore hanno dato fino ad oggi risultati non positivi; pertanto, senza sostanzialmente svolgere ulteriori attività, si limita a possedere il citato patrimonio immobiliare e ciò induce alla possibilità di realizzare l'obiettivo di unire l'intera proprietà in capo ad un unico soggetto giuridico nel perseguimento di efficienza e per evitare i costi derivanti dalla gestione contabile ed amministrativa della società in questione che non paiono più giustificati.

Gli effetti giuridici

A seguito della fusione proposta la **CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA della Provincia di Potenza** subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della Società incorporata e in tutte le ragioni, le azioni, i diritti, come pure in tutti gli obblighi, gli impegni, le passività di qualunque natura anteriori alla data stabilita per l'efficacia della fusione. L'intero capitale sociale della Società incorporata verrà annullato senza concambio. Lo Statuto sociale dell'Ente incorporante non subirà alcuna modifica in dipendenza della proposta fusione. Anche ai fini di una compiuta e più aggiornata rappresentazione contabile delle attività e passività della Società incorporata, è stata predisposta dall'organo amministrativo della Società incorporata un'apposita situazione patrimoniale della stessa al 31 dicembre 2020 (composta da: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e redatta con le regole e i criteri del bilancio di esercizio) che viene allegata alla presente relazione sotto la lettera "A".

SOCIETA' BILATERALE POTENZA SRL

Codice fiscale 01780400766 – Partita iva 01780400766

VIA PIENZA 104 - 85100 POTENZA PZ

Numero R.E.A 133772

Registro Imprese di POTENZA n. 01780400766

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	21.741	21.741
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.948.000	2.030.105
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.969.741	2.051.846
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	34.812	34.457
II TOTALE CREDITI :	34.812	34.457
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	68.371	93.521
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	103.183	127.978
D) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2.072.924	2.179.824

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
-------------------------------------	-------------------	-------------------



A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale	100.000	100.000
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve	3.020.200	3.020.200
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	948.654 -	928.334 -
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	99.922 -	20.320 -
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.071.624	2.171.546

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

0 0

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

0 0

D) DEBITI

1) Esigibili entro l'esercizio successivo	1.275	7.578
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	700
D TOTALE DEBITI	1.275	8.278

E) RATEI E RISCONTI

25 0

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

2.072.924 2.179.824

CONTO ECONOMICO**31/12/2020 31/12/2019****A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

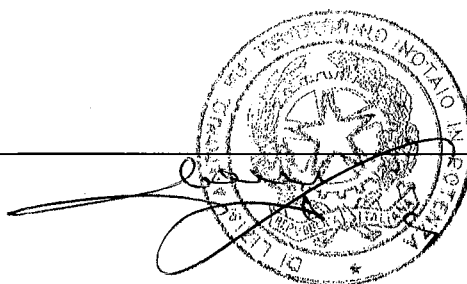
5) Altri ricavi e proventi		
b) Altri ricavi e proventi	1	0
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	1	0
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1	0

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

7) per servizi	7.216	10.440
----------------	-------	--------

10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>c) altre svalutaz. immobilizz.</i>	82.105	0
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	82.105	0
14) oneri diversi di gestione	9.951	9.997
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	99.272	20.437
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	99.271 -	20.437 -
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d5) da altri</i>	226	117
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	226	117
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	226	117
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) altri debiti</i>	174	0
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	174	0
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	52	117
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	99.219 -	20.320 -
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>b) imposte relative ad esercizi precedenti</i>	703	0
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	703	0
21) Utile (perdite) dell'esercizio	99.922 -	20.320 -

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2020**RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO**

	2020/0	2019/0
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(99.922)	(20.320)
Imposte sul reddito	703	-
Interessi passivi/(attivi)	(52)	(117)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(99.271)	(20.437)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	82.105	-
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	82.105	-
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(17.166)	(20.437)
Variazioni del capitale circolante netto		
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(6.883)	6.883
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	25	-
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	250	(33.787)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(6.608)	(26.904)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(23.774)	(47.341)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	52	117
(Imposte sul reddito pagate)	(703)	-
Totale altre rettifiche	(651)	117
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(24.425)	(47.224)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-	(2.030.105)
Disinvestimenti	82.105	-
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	(21.741)
Immobilizzazioni finanziarie		
Attività finanziarie non immobilizzate		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	82.105	(2.051.846)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(25)	25
Accensione finanziamenti	-	700
(Rimborso finanziamenti)	(700)	-
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	2.191.867
(Rimborso di capitale)	(1)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(726)	2.192.592
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	56.954	93.522
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	93.512	-
Danaro e valori in cassa	10	-
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	93.522	-
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	68.371	93.512
Danaro e valori in cassa	0	10
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	68.371	93.522

Nota Integrativa parte iniziale

Premessa

Signori Soci,

la presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2020 e costituisce, insieme allo schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile. In particolare essa ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, al fine di fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio fa riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427 nonché ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 c.c..

Il presente bilancio d'esercizio è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di capitali ai sensi dell'art. 2435-bis, 1 comma, c.c., in quanto ne ricorrono i presupposti. Pertanto, non è stata redatta la Relazione sulla Gestione.

Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio

Durante l'esercizio, di fatto, la società è stata inattiva. I costi sostenuti sono quelli ineludibili per la gestione di una società a responsabilità limitata. Nessuna decisione è stata ancora assunta in ordine ai tempi e agli interventi da eseguire per rendere funzionale l'immobile acquistato al raggiungimento degli scopi previsti dallo statuto e alle nuove esigenze nel frattempo maturate. L'immobile, inagibile e fatiscente, sottoposto a perizia, è stato iscritto al catasto urbano alla categoria in corso di definizione F04 senza rendita.

Attestazione di conformità

Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in particolare gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c., mentre la Nota Integrativa è conforme al contenuto minimale previsto dall'art. 2427 c.c. e da tutte le altre disposizioni che ne richiedono evidenza. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile riportate in Nota Integrativa, che costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili dalle quali sono direttamente ottenute.

Valuta contabile ed arrotondamenti

I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti sono stati effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001 con il criterio dell'arrotondamento.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal D.Lgs 18/8/2015 n° 139 in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati e successive modificazioni. I criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività della società (art. 2423-bis, comma 1, n. 1), privilegiando la sostanza dell'operazione rispetto alla forma giuridica (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis). Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a Bilancio sono compresi solo utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Preliminarmente si dà atto che le valutazioni sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa. I ricavi sono stati considerati di competenza dell'esercizio quando realizzati mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se correlati a ricavi di competenza. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.

Continuità aziendale

L'organo amministrativo ritiene non vi siano incertezze significative o fattori di rischio in merito alla capacità aziendale di produrre reddito in futuro, per questo motivo, allo stato attuale, la continuità non è messa a rischio. Si è consci, come organo amministrativo, delle eventuali criticità legate alla diffusione del COVID-19, i cui possibili effetti sono stati attentamente ponderati in termini di valutazione sul permanere della continuità aziendale.

Elementi eterogenei

Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

Il D.Lgs 18/8/2015 n° 139 ha introdotto il 4 comma dell'art. 2423 C.c. in tema di redazione del bilancio, in base al quale, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, occorre non fare menzione in Nota Integrativa dei criteri utilizzati nel valutare eventuali poste di bilancio quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

DEROGHE CASI ECCEZIONALI

Non sono presenti casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 ed art. 2423-bis 2 comma c.c. .

Cambiamenti di principi contabili

Cambiamenti di principi contabili

In base all'art. 2423-bis comma 1, numero 6 c.c., la continuità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro costituisce un elemento essenziale sia per una corretta determinazione del reddito d'esercizio che per la comparabilità nel tempo dei bilanci; per il principio di comparabilità i criteri utilizzati vanno mantenuti inalterati, da un esercizio all'altro, ciò al fine di consentire il confronto tra bilanci riferiti ad esercizi diversi. La possibilità di derogare al principio della continuità è ammessa solo in casi eccezionali che si sostanziano in una modifica rilevante delle condizioni dell'ambiente in cui l'impresa opera. In tali circostanze, infatti, è opportuno adattare i criteri di valutazione alla mutata situazione al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta.

Correzione di errori rilevanti

Correzione di errori rilevanti

La società non ha né rilevato né contabilizzato nell'esercizio, errori commessi in esercizi precedenti e considerati rilevanti; per errori rilevanti si intendono errori tali da influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Non si segnalano problematiche di comparabilità ed adattamento nel bilancio chiuso al 31/12/2020.

Criteri di valutazione applicati



Criteri di valutazione applicati

Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo, del Passivo di Stato Patrimoniale e del Conto Economico presenti a bilancio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24 recentemente revisionato, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in funzione del periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa. Se negli esercizi successivi alla capitalizzazione venisse meno la condizione, si provvederà a svalutare l'immobilizzazione. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto è stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene. Il piano verrà riadeguato nel momento in cui venga accertata una vita utile residua diversa da quella stimata in origine. Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che: -le immobilizzazioni in corso accolgono costi sostenuti per l'acquisto di immobilizzazioni immateriali per le quali, a fine esercizio, non è stata acquisita la piena titolarità e fattori produttivi non ancora completati. Essi, pertanto, non possono nè essere iscritti in bilancio nella relativa voce delle immobilizzazioni immateriali nè essere assoggettati ad un processo d'ammortamento, in quanto non ancora utilizzabili. Gli acconti invece sono relativi ad importi versati a fornitori a fronte di immobilizzazioni immateriali per le quali non sia ancora avvenuto il passaggio di proprietà o non sia terminato il processo di fabbricazione interna.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificati dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, comma 1, numero 2, c.c.). Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i soli costi di diretta imputazione al cespite. Le spese incrementative sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti ovvero di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura del bilancio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto esposto, sono iscritte a tale minor valore. Le spese di manutenzione di natura straordinaria vengono capitalizzate ed ammortizzate sistematicamente mentre quelle di natura ordinaria sono rilevate tra gli oneri di periodo. Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un'operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate in conto economico secondo il criterio della competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione graduale tra i proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria. In ossequio al principio della rilevanza disciplinato dall'art. 2423 comma 4 del Codice civile si fa presente che la valutazione delle immobilizzazioni materiali può essere rappresentata dall'iscrizione a bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo

di bilancio.

Immobilizzazioni finanziarie

Non sono presenti a bilancio immobilizzazioni finanziarie.

Rimanenze

Non sono presenti a bilancio rimanenze.

Valutazione al costo ammortizzato

A partire dai bilanci 2016, il D.Lgs. n. 139/2015, in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, ha introdotto il criterio del "costo ammortizzato" nella valutazione dei crediti e debiti. La previsione è stata introdotta nel comma 1, numero 8 dell'art. 2426 c.c. mentre la definizione di costo ammortizzato viene desunta dallo IAS 39, il quale specifica tale criterio come il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra valore iniziale e quello a scadenza. Da tale criterio di valutazione sono esonerati i crediti e debiti ancora in essere alla data del 1/1/2016 ed i crediti e debiti quando gli effetti dell'applicazione di tale criterio siano irrilevanti in bilancio. Il Principio Contabile OIC 15 definisce gli effetti irrilevanti ogniqualvolta si è in presenza di crediti (o debiti) a breve scadenza e di costi di transazione o commissione di scarso rilievo. Per i bilanci redatti in forma abbreviata è prevista la facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e quindi valutare le poste con i criteri tradizionali; la società ha scelto, nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 di avvalersi di tale facoltà.

Crediti

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota eventualmente accantonata nell'esercizio, sulla base della situazione economica generale, su quella di settore e sul rischio paese.

Strumenti finanziari derivati

Non sono presenti a bilancio strumenti finanziari derivati utilizzati a fini di copertura o non copertura dei rischi.

Ratei e risconti attivi

Sono presenti in bilancio relativi a costi futuri esercizi.

Fondi per rischi ed oneri

Non sono presenti a bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato



Non è presente alcuno stanziamento relativamente al Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Debiti

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sorgono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, corrispondente al presumibile valore di estinzione. Inoltre si rende evidenza che in presenza di costi iniziali di transazione sostenuti per ottenere un finanziamento, come ad esempio spese di istruttoria, imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo, oneri e commissioni per intermediazione, la rilevazione è stata effettuata tra i risconti attivi (e non più come onere pluriennale capitalizzato) e detti costi saranno addebitati a Conto Economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali. In base al Principio Contabile OIC 24 (prg. 104), detti costi capitalizzati in periodi precedenti continuano l'ammortamento ordinario come oneri pluriennali.

Ratei e risconti passivi

Sono presenti a bilancio relativi a spese di competenza

Non sono presenti a bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Non è presente alcuno stanziamento relativamente al Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Debiti

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sorgono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, corrispondente al presumibile valore di estinzione. Inoltre si rende evidenza che in presenza di costi iniziali di transazione sostenuti per ottenere un finanziamento, come ad esempio spese di istruttoria, imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo, oneri e commissioni per intermediazione, la rilevazione è stata effettuata tra i risconti attivi (e non più come onere pluriennale capitalizzato) e detti costi saranno addebitati a Conto Economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali. In base al Principio Contabile OIC 24 (prg. 104), detti costi capitalizzati in periodi precedenti continuano l'ammortamento ordinario come oneri pluriennali.

Ratei e risconti passivi

Non sono presenti a bilancio.

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.

La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti

soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Poste in valuta

Non sono presenti poste in valuta.

Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni

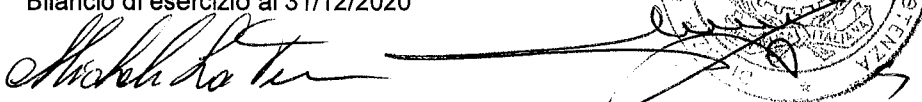
Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle attività immobilizzate della società.

Per quanto riguarda le informazioni sulle movimentazioni delle immobilizzazioni si espongono i dettagli nella versione sintetica tipica dello Stato Patrimoniale in forma abbreviata

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	21.741	3.233.000	3.254.741
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	32.895	32.895
Svalutazioni	-	520.000	520.000
Valore di bilancio	21.741	2.030.105	2.051.846
Variazioni nell'esercizio			
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	-	82.105	82.105
Totale variazioni	-	(82.105)	(82.105)
Valore di fine esercizio			
Valore di bilancio	21.741	1.948.000	1.969.741



Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni iscritte a bilancio è stato oggetto di rivalutazione monetaria e /o economica.

La società non ha applicato l'approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento ai fini della determinazione delle perdite durevoli di valore, così come descritto dal OIC n. 9.

Le aliquote di ammortamento dei cespiti immateriali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte per singola categoria, risultano essere le seguenti:

10% immobilizzazioni immateriali in corso e acconti.

Le immobilizzazioni immateriali sono state contabilizzate alla voce " immobilizzazioni immateriali in corso " in quanto relative alla ristrutturazione in atto dell'immobile strumentale accatastato alla categoria F04, classe U, privo di rendita.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2020 sono pari a € 1.948.000.

Aliquote ammortamento immobilizzazioni materiali

Le aliquote di ammortamento dei cespiti materiali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte per singola categoria, risultano essere le seguenti:

3% terreni e fabbricati.

L'immobile strumentale è stato contabilizzato alla voce "immobilizzazioni in corso " in quanto accatastato alla categoria F 04 in corso di definizione, classe U privo di rendita.

Operazioni di locazione finanziaria

Non risultano contratti di leasing con l'obiettivo prevalente di acquisire la proprietà del bene alla scadenza.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali in	Totale immobilizzazioni
------------------------------------	----------------------------

Valore di inizio esercizio		
Costo	21.741	21.741
Valore di bilancio	21.741	21.741
Variazioni nell'esercizio		
Valore di fine esercizio		
Valore di bilancio	21.741	21.741

Movimenti delle immobilizzazioni

Le immobilizzazioni al 31/12/2020 sono pari a € 1.969.741 .

Oneri finanziari capitalizzati

	Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni immateriali	21.741
Immobilizzazioni materiali	1.948.000

Patrimonio netto**Il capitale sociale**

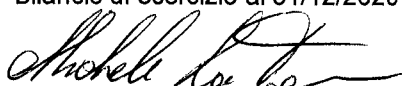
Codice Bilancio	Descrizione			
P A 10 000	PATRIMONIO NETTO : Capitale			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
CAPITALE SOCIALE	-100.000,00			-100.000,00

Codice Bilancio	Descrizione			
P A 60 000	PATRIMONIO NETTO : Versamenti in c/aumento di capitale			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
VERSAMENTI IN C/AUMENTO CAPITALE	-3.020.200,00			-3.020.200,00

Codice Bilancio	Descrizione			
P A 80 000	PATRIMONIO NETTO : Utili (perdite) portati a nuovo			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
PERDITE PORTATE A NUOVO	928.333,87	20.320,00		948.653,95
Arrotondamento				0,05

Variazioni della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Non ci sono operazioni relative a variazioni intervenute nella consistenza della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.




Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono operazioni tra i Debiti che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Ai sensi del numero 19-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c. si riporta che i debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi non hanno una scadenza predefinita e non sono postergati.

Debiti verso banche

La voce Debiti verso banche è comprensiva di tutti i debiti esistenti alla chiusura dell'esercizio nei confronti degli istituti di credito compresi quelli in essere a fronte di finanziamenti erogati da istituti speciali di credito. Detta voce di debito è costituita da anticipazioni, scoperti di conto corrente, accettazioni bancarie e mutui ed esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. Per quanto concerne le informazioni inerenti la moratoria concessa alle PMI dalla Legge n. 102/2009 e successivi accordi ed integrazioni, la società dichiara di non aver aderito alla moratoria.

Debiti verso fornitori

Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti non appartenenti al proprio gruppo (controllate, collegate e controllanti) derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, al netto di eventuali note di credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali sconti di cassa sono rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi o abbuoni nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

Debiti tributari

La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute operate, debiti verso Erario per IVA, i debiti per contenziosi conclusi, i debiti per imposte di fabbricazione e per imposte sostitutive ed ogni altro debito certo esistente nei confronti dell'Erario. La voce contiene inoltre i debiti per le imposte maturate sul reddito dell'esercizio mentre detta voce non accoglie le imposte differite ed i debiti tributari probabili per contenziosi in corso eventualmente iscritti nella voce B dello Stato Patrimoniale Passivo.

Ristrutturazione del debito

La società non ha posto in essere operazioni attinenti la ristrutturazione dei debiti per cui non viene fornita alcuna informazione integrativa.

Debiti di durata superiore a cinque anni e assistiti da garanzie reali

Non ci sono garanzie reali su beni sociali relativi a debiti iscritti a bilancio.

Nota Integrativa Conto economico**Costi della produzione**

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:

Costi per servizi

I costi per servizi ammontano a euro 7.216,18 e rispetto all'esercizio sono diminuiti del 30,88.%.

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Come evidenziato in sede di commento delle relative voci di Stato patrimoniale, per le immobilizzazioni iscritte in bilancio sono state effettuate svalutazioni.

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione non hanno subito variazioni significative rispetto allo scorso esercizio.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Nel corso dell'esercizio non è stato effettuato alcun ripristino in merito alle partecipazioni.

Importo e natura dei singoli elementi di costo di incidenza eccezionali

Non ci sono costi di entità o incidenza eccezionali.

Nota integrativa rendiconto finanziario

Dal rendiconto finanziario emerge che l'incremento/il decremento delle disponibilità liquide .

Nota Integrativa Altre Informazioni

Importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività potenziali

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427 primo comma, n. 9 del codice civile si forniscono le seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale;

- nessuna passività'.

Natura Garanzie prestate/ricevute:

Nessuna.

Impegni

No sono rilevati gli impegni di acquisto o vendita a termine, connessi alle operazioni di pronti contro termine.

Impegni per cessazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Non ci sono impegni sottoscritti.

Impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle

Non ci sono impegni.

Contratti di leasing:

Non ci sono contratti.

Beni di terzi presso l'impresa

Non ci sono nei magazzini della società depositati beni dei fornitori.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c.

FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)

Non sussistono effettuati finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ci sono fatti successivi alla data di bilancio, pur non richiedendo variazioni nei valori dello stesso, sono i seguenti:

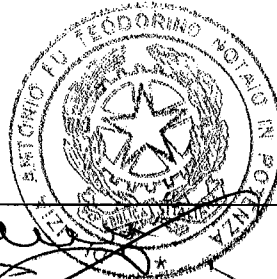
- Operazione di natura straordinaria fusione eterogenea deliberata dopo la chiusura dell'esercizio;

Nome e sede delle imprese che redigono il bilancio dell'insieme più piccolo

La nostra società non fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del C.C.

Non ci sono strumenti finanziari derivati attivi.



Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:

A riguardo si evidenzia che la società non ha ricevuto nessun contributo dalla Regione o qualsiasi altro ente appartenente alla Pubblica Amministrazione o soggetto assimilato.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla copertura della perdita dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione rinvia ogni decisione all'assemblea soci.

Azioni proprie e di società controllanti

La società non possiede, né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.

Nota Integrativa parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Il Presidente del C d A
ANTONIO GIUZIO

Dichiarazione di conformità

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

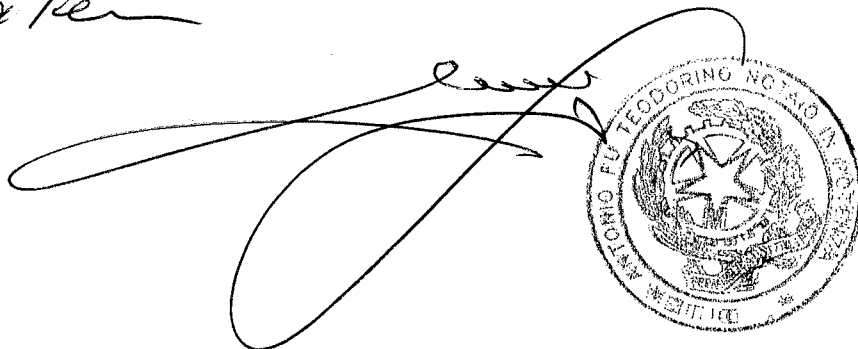
Il sottoscritto GIUZIO ANTONIO legale rappresentante dichiara che il presente documento informatico in formato XBRL è conforme a quello acquisito agli atti (che

verrà trascritto e sottoscritto a termini di legge)

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio della BASILICATA - Autorizzazione n. 11140 del 20/09/2018 AGENZIA ENTRATE.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.



PROGETTO DI FUSIONE ETEROGENEA PER INCORPORAZIONE NELL'ENTE
CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DI POTENZA

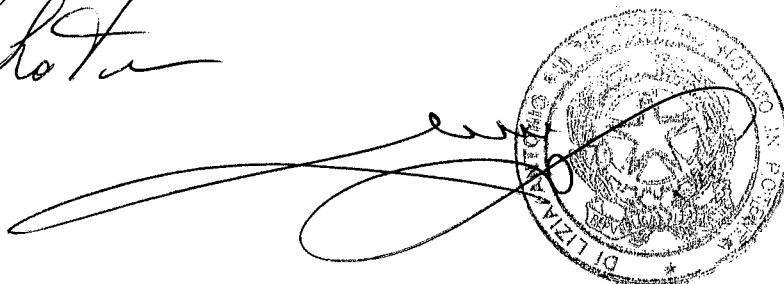
di seguito "CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA della Provincia di Potenza"
(incorporante)

della SOCIETÀ BILATERALE POTENZA SRL con unico socio
(incorporata)

AI SENSI DELL'ART. 2501-TER CODICE CIVILE

Premesso che

1. Si intende procedere alla fusione per incorporazione della società Bilaterale Potenza S.R.L., di seguito la Società incorporata nell'ente Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Potenza, di seguito l'Ente incorporante. La Società incorporata e l'Ente incorporante vengono congiuntamente definiti gli Enti partecipanti alla Fusione;
2. L'Ente incorporante possiede l'intero capitale sociale della Società incorporata e, in qualità di unico socio della stessa, ha già rinunciato e rinuncerà ulteriormente in sede di approvazione della operazione di fusione oggetto del presente progetto, alla redazione delle **situazioni patrimoniali** di cui all'art. 2501- quater del codice civile, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, al pari di tutte le Associazioni territoriali partecipanti dell'Ente incorporante;
3. L'Ente incorporante, così come tutte le Associazioni territoriali partecipanti dell'Ente incorporante, hanno già rinunciato e rinunceranno ulteriormente in sede di approvazione della operazione di fusione oggetto del presente progetto, ai termini previsti dal comma 4 dell'art. 2501-ter e dal comma 1 dell'art. 2501-septies (in quanto applicabile) del codice civile;
4. Gli Enti partecipanti alla Fusione non sono sottoposti a procedure concorsuali, né in particolare si trovano in stato di liquidazione;



5. Non sono state predisposte né le Relazioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2501 quinquies del codice civile, né la Relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-sexies del codice civile in quanto tutti i soci e partecipanti degli Enti partecipanti alla Fusione vi hanno già rinunciato con consenso unanime e vi rinunceranno ulteriormente in sede di approvazione della operazione di fusione oggetto del presente progetto, ai sensi, rispettivamente, del comma 4 dell'art. 2501-quinquies e del comma 8 dell'art. 2501-sexies del codice civile;
6. La presente operazione di fusione per incorporazione si configura quale "eterogenea" considerando che i due enti interessati hanno scopi non omogenei fra loro, avendo l'Ente incorporante natura associativa e scopo non lucrativo ed essendo la Società incorporata una società di capitali con scopo lucrativo;
7. In funzione della circostanza di cui al punto precedente, la operazione di fusione è interessata anche dall'applicazione dell'art. 2500-septies del codice civile in materia di trasformazione eterogenea da società di capitali e, conseguentemente, dell'art. 2500-septies del codice civile anche con riferimento all'apposita relazione che gli amministratori devono predisporre in modo che la stessa illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione, precisandosi a tale proposito che l'Ente incorporante, così come tutte le Associazioni territoriali partecipanti dell'Ente incorporante, hanno già rinunciato e rinunceranno ulteriormente in sede di approvazione della operazione di fusione oggetto del presente progetto, al termine previsto dal comma 2 del citato art. 2500- sexies del codice civile .

Tutto ciò premesso

Si sottopone all'approvazione degli organi a ciò deputati della Società e dell'Ente incorporante il presente progetto di fusione per incorporazione.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Sommario

Premesso che	pag. 3
Aspetti generali sull'operazione di fusione.....	pag. 3
1. Enti e società partecipanti alla fusione eterogenea (art. 2501-ter co. 1 n. 1 c.c.)..	pag. 4
2. Statuto dell'Ente incorporante con le eventuali modifiche derivanti dalla fusione (art. 2501-ter co. 1 n. 2 c.c.)	pag. 4
3. Rapporto di cambio e conguaglio in denaro (art. 2501 -ter co. 1 n. 3 c.c.)	pag. 4
4. Modalità di assegnazione delle quote (art. 2501 -ter co. 1 n. 4 c.c.).....	pag. 4
5. Data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili	pag. 4
6. Data a decorrere dalla quale le operazioni della Società incorporata sono imputate al Bilancio dell'Ente incorporante e data di decorrenza degli effetti della fusione (art. 2501 -ter co. 1 n. 5 e 6 c.c.)	pag. 4
7. Trattamenti eventualmente riservati a particolari categorie di soci ai possessori di titoli diversi dalle azioni o quote	pag. 4
8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori (art. 2501-ter co. 1 n. 8 c.c.)	pag. 4
9. Altre informazioni.....	pag 5

Aspetti generali sull' operazione di fusione

L'operazione di fusione per incorporazione di Società Bilaterale Potenza S.r.l. in Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Potenza avviene al fine di eseguire un programma di riorganizzazione dell'assetto attuale, in modo da ottenere un'integrazione della Società incorporata nell'Ente incorporante. Tale operazione consentirà di massimizzare e rendere più efficiente la gestione amministrativa, contabile e finanziaria degli Enti partecipanti alla Fusione, nonché la possibilità di ridurre i costi di gestione nel medio e lungo termine.

Di seguito si forniscono le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile.

1 . Enti e società partecipanti alla fusione eterogenea (art.2501-ter co. 1n 1c.c.)

Ente incorporante

- Tipo : associazione
- Denominazione : Cassa Edile Di Mutualità Ed Assistenza della Provincia di Potenza
- Sede: via Pienza 104 85100 Potenza
- Codice fiscale: 80005590767 no partita iva

Società incorporata

- Tipo: società a responsabilità limitata con socio unico
- Denominazione: Società Bilaterale Potenza Srl
- Sede legale: Via Pienza 104 85100 Potenza
- Capitale sociale: €100.000,00 interamente versato, tutto di titolarità dell'Ente incorporante
- Codice Fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Potenza
017800400766 CCIAA di Potenza REA PZ -133772.



2. Statuto dell'ente incorporante con le eventuali modifiche derivanti dalla fusione (art. 2501-ter co.1 e n.2 c.c.)

Lo statuto attualmente vigente di Cassa Edile Di Mutualità Ed Assistenza della Provincia di Potenza non viene modificato in conseguenza della fusione oggetto del presente progetto.
Il citato statuto è riportato in allegato al presente progetto di fusione quale **Allegato A.**

3. Rapporto di cambio e conguaglio in denaro (art.2501-ter co.1 n. 3c.c.)

Indicazione omessa ai sensi dell'art. 2505 primo comma del c.c. dal momento che, come sopra precisato l'Ente incorporante possiede (e possiederà alla data di efficacia della fusione, di cui al successivo paragrafo 6.), direttamente e interamente il capitale sociale della Società incorporata che verrà quindi annullato senza concambio.

4. Modalità di assegnazione delle quote (art.2501- ter co. 1 n. 4 c.c.)

Indicazione omessa ai sensi dell'art. 2505, primo comma c.c. stante quanto sopra precisato al precedente paragrafo 3.

5. Data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili (art 2501- ter co. 1 n 5 c.c.)

Indicazione omessa ai sensi dell'art. 2505 primo comma del c.c. stante quanto sopra precisato al precedente paragrafo 3.

6. Data a decorrere dalla quale le operazioni della Società incorporata sono imputate al bilancio dell'Ente incorporante e data di decorrenza degli effetti della fusione (art.2501-ter co. 1n 5 e 6 c.c.)

Le operazioni della Società incorporata saranno imputate nel bilancio dell'Ente incorporante con decorrenza dal giorno in cui la fusione avrà efficacia nei confronti dei terzi (e di cui infra al successivo alinea). La presente decorrenza è stabilita anche ai fini fiscali. Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi ex art. 2504-bis del codice civile, che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Codice Civile.

7. Trattamenti eventualmente riservati a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni o quote (art. 2501- ter co. 1 n.7 c.c.)

Non vi sono particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle quote.

8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori (art. 2501- ter co. 1 n.8 c.c.)

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori dell'Ente incorporante e della Società incorporata.

9. Altre informazioni

Per effetto della fusione l'Ente incorporante acquisirà contabilmente il valore patrimoniale della Società incorporata indicando in apposita voce del patrimonio netto il differenziale fra componenti attive e componenti passive ai sensi dell'art. 2504-bis comma 4 del codice civile.

Con riferimento agli aspetti fiscali si rendono applicabili:

- l'art. 171 del DPR n. 917/1986 in materia di trasformazione eterogenea con riferimento al patrimonio della Società incorporata e con attinenza alle imposte dirette;
- l'art. 2 co.3 lett f) del DPR n. 633/1972 in materia di IVA, perciò che concerne la neutralità dell'operazione ai fini di tale imposta;

Alla presente fusione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2501-bis del codice civile in quanto non ricorrono i presupposti di cui al comma 1 del citato articolo.

Il presente progetto sarà depositato presso la comune sede sociale degli Enti partecipanti alla Fusione e presso il competente Registro delle Imprese, pubblicato sul sito internet dell'Ente incorporante e sarà approvato dagli organi competenti della CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA della Provincia di Potenza.

POTENZA 26 gennaio 2021

L'Ente incorporante

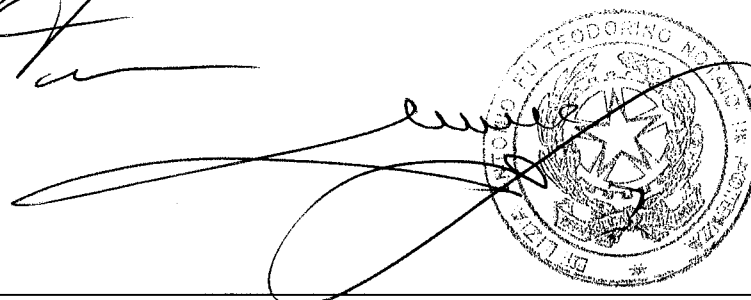
La Società incorporata

CASSA EDILE DI MUTUALITA'

Società Bilaterale Potenza Srl

ED ASSISTENZA della Provincia di Potenza

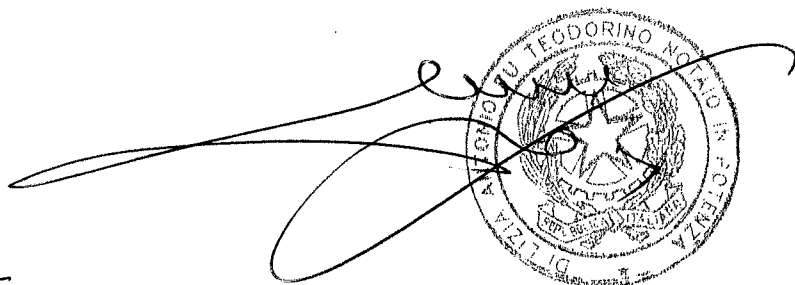
Società a responsabilità limitata con socio unico



CASSA
EDILE
ROMANA

—

Michel de la



Addì 29 novembre 1978 in Potenza tra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Potenza Sezione Costruttori Edili, e La FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, che costituiscono la Federazione Provinciale Unitaria Lavoratori delle Costruzioni, nella loro qualità di organizzazioni stipulanti l'accordo collettivo 10-9-1959 costitutivo della Cassa Edile della Provincia di Potenza;

premesso che con accordo nazionale 12 dicembre 1977 tra l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E.) e la FeNEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL che costituiscono la F.I.L.C., è stato convenuto di procedere all'adeguamento degli Statuti della Cassa Edile alla disciplina contenuta nello allegato F) del C.C.N.L. 15 aprile 1976; che pertanto, si è reso necessario procedere all'adeguamento anche dello Statuto allegato all'accordo collettivo provinciale 10-9-1959, costitutivo della Cassa Edile della Provincia di Potenza, ritenuto che detto adeguamento comporta in pratica la riformulazione del presente Statuto;

tutto ciò premesso e ritenuto, le OO.SS. costituite convengono di procedere alla redazione del nuovo testo dello Statuto della Cassa Edile della Provincia di Potenza, che risulta pertanto riformulato come all'allegato testo.

Art. 1 - Costituzione della Cassa Edile e sua denominazione

In conformità agli Artt. 34 e 62 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959 ed all'Art. 10 del Contratto Provinciale Integrativo 1 Settembre 1959, è costituita in Potenza, a decorrere dal 1 Gennaio 1960 la Cassa Edile della Provincia di Potenza.

Art. 2 - Sede, funzioni e durata

La Cassa Edile ha la sua sede in Potenza ed eventuali uffici periferici nella provincia di Potenza.

La Cassa Edile è lo strumento per l'attuazione, per le materie indicate nello Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra l'A.N.C.E., l'Intersind e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Fe.N.E.A.-L.- U.I.L., F.I.L.C.A.- C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.- C.G.I.L.), che costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni nonché fra l'asso-

ciazione Costruttore di Potenza e la Fe.N.E.A.L.- U.I.L. F.I.L.C.A.- C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.- C.G.I.L. della provincia di Potenza.

La durata della Cassa Edile è indeterminata nel tempo.

Le organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Statuto si impegnano a non costituire altre organizzazioni similari aventi gli stessi scopi e funzioni, e tanto sia congiuntamente che disgiuntamente.

Art. 3 - Rappresentanza e domicilio legale

La rappresentanza legale della Cassa spetta al Presidente del Comitato di Gestione.

Per quanto riguarda le assistenze ed i servizi gestiti dalla Cassa, tutti gli operai ad essa iscritti ed i rispettivi datori di lavoro eleggono domicilio legale presso la sede della Cassa medesima.

Art. 4 - Regolamento

Il Comitato di Gestione ha il potere di emanare nuove norme regolamentari, di modificare ed abrogare quelle esistenti, pur rimanendo nell'ambito della ordinaria amministrazione.

Art. 5 - Scopi e compiti

La Cassa Edile provvede a: - prestazioni di previdenza ed assistenza; - gestione accantonamento per ferie, gratifica natalizia e festività; - ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni Nazionali di cui all'Art. 2 del presente Statuto o, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali delle circoscrizioni di Potenza ad esse aderenti.

Art. 6 - Prestazioni previdenza ed assistenza

Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali di cui all'Art. 2 del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della circoscrizione di Potenza aderenti alle richiamate Associazioni Nazionali.

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione.

La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 7 - Iscrizioni delle aziende

Le aziende, per iscriversi alla Cassa Edile, sono tenute a sottoscrivere l'atto di adesione sul modulo fornito dalla Cassa Edile medesima.

Art. 8 - Iscritti assistiti

Sono iscritti alla Cassa Edile, agli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6, tutti i lavoratori alle dipendenze di imprese che svolgono la loro attività nella provincia di Potenza che abbiano assolto all'adempimento previsto dall'Art. 7.

Il rapporto di iscrizione presso la Cassa Edile ha inizio dal giorno in cui l'operaio presta servizio alle dipendenze di un datore di lavoro che, in particolare dei vigenti contratti collettivi e accordi di lavoro, è tenuto ad iscrivere i propri dipendenti alla Cassa Edile.

Il rapporto di iscrizione cessa per i seguenti motivi:

- a) cessazione dell'attività lavorativa dell'iscritto per la invalidità o vecchiaia;
- b) emigrazione all'estero dell'iscritto;
- c) morte dell'iscritto;
- d) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente attività diversa da quella dell'edilizia.

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 - Contributi e versamenti alla Cassa

Le contribuzioni ed i versamenti alla Cassa Edile sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'Art. 2 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della circoscrizione di Potenza ad essa aderenti.

Gli obblighi contributivi delle Imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono inscindibili tra loro.

Il Comitato di Gestione della Cassa stabilisce le eventuali relative modalità di versamento, integrative di quelle contrattuali.

Le imprese sono responsabili dell'esatto versamento delle quote di contributo a loro carico e di quelle trattenute sul salario corrisposto al lavoratore.

Nei confronti delle imprese inadempienti potranno essere prese provvedimenti. A tale scopo la Cassa Edile si servirà degli Enti Appaltanti e del proprio servizio legale.

Art. 10 - Gestione ed assistenza

La gestione dei fondi accantonati, nonché la erogazione di ulteriori prestazioni ed assistenze di cui agli artt. 5 e 6, sono effettuate in base alle condizioni da stabilirsi dal Comitato di gestione anno per anno, nei limiti della possibilità di esercizio, ferma restando la norma che possono usufruire dell'assistenza i lavoratori che si trovano nelle condizioni previste dall'Art. 8.

Titolo III

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Art. 11 - Organi

Sono organi della Cassa Edile:

- il Comitato di Presidenza;
- il Consiglio Generale;
- il Collegio Sindacale;
- il Comitato di Gestione.

Art. 12 - Comitato di Presidenza

Durata. Il Comitato di Presidenza dura in carica un biennio, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'Art. 13.

Composizione. Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

Uno tra i membri nominati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro aderente all'A.N.C.E. assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Associazione territoriale medesima.

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.

Attribuzioni. Spetta al Comitato di Presidenza di sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi e in giudizio.

Art. 13 - Comitato di Gestione

Durata. I componenti del Comitato di Gestione durano in carica un biennio e possono essere confermati.

E' però data facoltà alle Associazioni designate, di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

I componenti del Comitato di Gestione, nominati in sostituzione di quelli cessati, restano in carica sino a quanto vi sarebbero rimasti questi ultimi.

Composizione. Il Comitato di Gestione è nominato in misura paritetica dall'Associazione territoriale della circoscrizione di Potenza aderente all'A.N.C.E. e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori della circoscrizione di Potenza aderenti alle Associazioni nazionali di cui all'Art. 2.

Il Comitato di Gestione è costituito complessivamente da dodici componenti.

In caso di necessità i rappresentanti del Comitato di Gestione sono nominati dalle Associazioni Nazionali rispettive.

Attribuzioni.

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere all'amministrazione e gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

In particolare il Comitato di Gestione predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite - in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'Art. 2, relativi ai contributi e alle prestazioni - nonché il bilancio consuntivo.

Art. 14 - Consiglio Generale

Durata. I componenti del Consiglio Generale durano in carica un biennio e possono essere confermati.

E' però data facoltà alle Associazioni designanti, di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

I componenti del Consiglio Generale, nominati in sostituzione di quelli cessati, restano in carica sino a quanto vi sarebbero rimasti questi ultimi.

Composizione. Il Consiglio Generale è composto da:

- a) dodici componenti del Comitato di Gestione;
- b) tre componenti nominati dall'Associazione Territoriale aderente all'ANCE;
- c) tre componenti nominati dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori rappresentati nel Comitato di gestione.

Due dei posti di cui alle lettere b) e c) possono essere coperti da rappresentanti nominati da organizzazioni diverse da quelle indicate nell'articolo 13 alle condizioni e con le modalità previste dagli accordi stipulati tra le associazioni nazionali di cui all'Art. 2.

Attribuzioni. Spetta al Consiglio Generale di:

- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- approvare il bilancio consuntivo della Cassa;
- decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni.

Il Consiglio Generale delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 15 - Collegio Sindacale

Durata. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Composizione. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri di cui due designati rispettivamente dall'organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni Nazionali di cui all'articolo 2.

Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

Attribuzioni. I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

Compensi. Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione in sede di approvazione del bilancio.

Convocazione. La Convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura. I Sindaci partecipano alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale senza voto deliberativo.

Art. 16 - Convocazioni

Il Comitato di Gestione si riunisce in via ordinaria una volta al mese, in via straordinaria, ogni qual volta sia richiesto da almeno 6 membri effettivi del Comitato o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione del Comitato di Gestione è fatta mediante raccomandata R.R. da spedire almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza il termine potrà essere di 24 ore e, la convocazione effettuata tramite telegramma.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e dell'ordine del giorno ed essere indirizzati presso il recapito indicato dagli interessati.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i Sindaci revisori, con voto consultivo.

Il Direttore della Cassa assiste, se non deciso diversamente dal Presidente, alle riunioni con voto consultivo e ne è il Segretario.

Le funzioni di Segretario in caso di dispensa o assenza del Direttore sono assunte da un Consigliere. Il Segretario ha il compito di redigere i verbali e di custodire i registri relativi.

Art. 17 - Adunanze e Deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più due dei componenti effettivi.

Ciascun componente effettivo ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 18 - Gratuità delle Cariche

Tutte le cariche sono gratuite.

Ai membri del Comitato di Gestione potrà essere corrisposta una somma a titolo di rimborso spese: tale somma sarà stabilita, eventualmente, dal Comitato di Gestione.

Titolo IV

PERSONALE DIPENDENTE DELLA CASSA PATRIMONIO SOCIALE - BILANCI

Art. 19 Direttore

Gli Uffici della Cassa Edile sono retti da un Direttore prescelto dal Comitato di Gestione.

Le attribuzioni del Direttore sono stabilite dal Comitato di Gestione che ne fissa il trattamento economico e normativo.

Il Direttore è capo del Personale.

Il Direttore è anche Segretario, con voto consultivo, in tutte le riunioni degli organi e delle eventuali commissioni della Cassa.

Art. 20 Personale della Cassa

L'assunzione del Personale è fatta dal Comitato di Gestione udito il

parere del Direttore.

Art. 21 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio della Cassa Edile, è costituito:

- a) dei beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà della Cassa Edile;
- b) delle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, siano destinati a rientrare nel patrimonio della Cassa Edile.

I capitali amministrati della Cassa Edile, possono essere impiegati in titoli di Stato in beni immobili per uso della Cassa Edile.

Art. 22 - Entrate

Costituiscono entrate della Cassa Edile.

- a) i contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro sia da parte dei lavoratori;
- b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
- c) le somme che, per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengono in possesso della Cassa Edile.

Art. 23 - Prelevamenti e spese

Per le spese di impianto e di gestione la Cassa Edile potrà valersi delle entrate di cui all'Art. precedente, escluse, quelle di cui alla lettera c). Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione di qualsiasi titolo ordinario e straordinario, dovranno essere giustificate dalla relativa documentazione vistata dal Direttore e firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.

Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsivoglia titolo o causale deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 24 - Esercizi Finanziari e Bilanci

Gli esercizi finanziari della Cassa hanno inizio il primo gennaio e terminano al 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo.

Detto bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Consequentemente esso deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui deve essere sottoposto all'approvazione.

Entro la fine di marzo di ogni anno deve essere compilato ed approvato il bilancio preventivo.

Il bilancio consuntivo deve rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente quello preventivo deve contenere una sufficiente, esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.

I bilanci consuntivi - situazione patrimoniale e conto economico - accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa Edile e dalla relazione del Collegio Sindacale e corredati in ogni caso dei dati analitici che le organizzazioni nazionali contraenti si riservano di specificare di comune accordo debbono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla loro approvazione, alle associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle quali compete la nomina dei componenti il Comitato di Gestione della Cassa Edile.

Entro i successivi 3 giorni, le Associazioni territoriali si incontreranno per esprimere le loro valutazioni, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.

Il verbale deve essere trasmesso, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, al Presidente della Cassa Edile, il quale darà lettura al Comitato di Gestione in occasione della prima riunione dello stesso.

Art. 4 - Regolamento

Il Comitato di Gestione ha il potere di emanare nuove norme regolamentari, di modificare ed abrogare quelle esistenti, pur rimanendo nell'ambito della ordinaria amministrazione.

Art. 5 - Scopi e compiti

La Cassa Edile provvede a: - prestazioni di previdenza ed assistenza; gestione accantonamento per ferie, gratifica natalizia e festività -ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni Nazionali di cui all'Art. 2 del presente Statuto o, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali delle circoscrizioni di Potenza ad esse aderenti.

Art. 6 - Prestazioni previdenza ed assistenza

Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali di cui all'Art. 2 del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della circoscrizione di Potenza aderenti alle richiamate Associazioni Nazionali.

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione. La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 7 - Iscrizioni delle aziende

Le aziende, per iscriversi alla Cassa Edile, sono tenute a sottoscrivere l'atto di adesione sul modulo fornito dalla Cassa Edile medesima.

Art. 8 - Iscritti assistiti

Sono iscritti alla Cassa Edile, agli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6, tutti i lavoratori alle dipendenze di imprese che svolgono la loro attività nella provincia di Potenza che abbiano assolto all'adempimento previsto dall'Art. 7.

Il rapporto di iscrizione presso la Cassa Edile ha inizio dal giorno in cui l'operaio presta servizio alle dipendenze di un datore di lavoro che, in particolare dei vigenti contratti collettivi e accordi di lavoro, è tenuto ad iscrivere i propri dipendenti alla Cassa Edile.

Il rapporto di iscrizione cessa per i seguenti motivi:

- a) cessazione dell'attività lavorativa dell'iscritto per la invalidità o vecchiaia;
- b) emigrazione all'estero dell'iscritto;
- e) morte dell'iscritto;
- d) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente attività diversa da quella dell'edilizia.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 - Contributi e versamenti alla Cassa

Le contribuzioni ed i versamenti alla Cassa Edile sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 2 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della circoscrizione di Potenza ad essa aderenti.

Gli obblighi contributivi delle Imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono inscindibili tra loro.

Il Comitato di Gestione della Cassa stabilisce le eventuali relative modalità di versamento, integrative di quelle contrattuali.

Le imprese sono responsabili dell'esatto versamento delle quote di contributo a loro carico e di quelle trattenute sul salario corrisposto al lavoratore.

Nei confronti delle imprese inadempienti potranno essere prese provvedimenti. A tale scopo la Cassa Edile si servirà degli Enti Appaltanti e del proprio servizio legale.

Art. 10 - Gestione ed assistenza

La gestione dei fondi accantonati, nonché la erogazione di ulteriori prestazioni ed assistenze di cui agli artt. 5 e 6, sono effettuate in base alle condizioni da stabilirsi dal Comitato di gestione anno per anno, nei limiti delle possibilità di esercizio, ferma restando la norma che possono usufruire dell'assistenza i lavoratori che si trovano nelle condizioni previste dall'Art. 8.

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Art. 11 - Organi

Sono organi della Cassa Edile:

- il Comitato di Presidenza;
- il Consiglio Generale;
- il Collegio Sindacale;
- il Comitato di Gestione.

Art. 12 - Comitato di Presidenza

Durata. Il Comitato di Presidenza dura in carica un biennio, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'Art. 13.

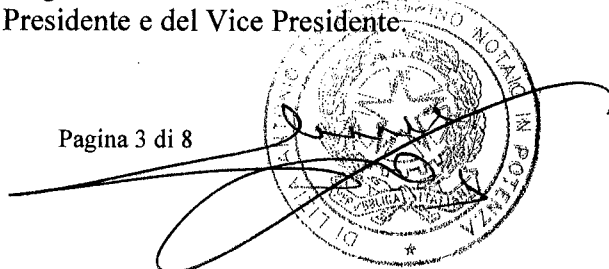
Composizione. Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

Uno tra i membri nominati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro aderente all'A.N.C.E. assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Associazione territoriale medesima.

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.

Attribuzioni. Spetta al Comitato di Presidenza di sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.



Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi e in giudizio.

Art. 13 - Comitato di Gestione

Durata. I componenti del Comitato di Gestione durano in carica un biennio e possono essere confermati.

E' però data facoltà alle Associazioni designate, di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

I componenti del Comitato di Gestione, nominati in sostituzione di quelli cessati, restano in carica sino a quanto vi sarebbero rimasti questi ultimi.

Composizione. Il Comitato di Gestione è nominato in misura paritetica dall'Associazione territoriale della circoscrizione di Potenza aderente all'A.N.C.E. e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori della circoscrizione di Potenza aderenti alle Associazioni nazionali di cui all'Art. 2. Il Comitato di Gestione è costituito complessivamente da dodici componenti.

In caso di necessità i rappresentanti del Comitato di Gestione sono nominati dalle Associazioni Nazionali rispettive.

Attribuzioni. Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere all'amministrazione e gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

In particolare il Comitato di Gestione predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite - in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'Art. 2, relativi ai contributi e alle prestazioni - nonché il bilancio consuntivo.

Art. 14 - Consiglio Generale

Durata. I componenti del Consiglio Generale durano in carica un biennio e possono essere confermati.

E' però data facoltà alle Associazioni designanti, di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

I componenti del Consiglio Generale, nominati in sostituzione di quelli cessati, restano in carica sino a quanto vi sarebbero rimasti questi ultimi.

Composizione. Il Consiglio Generale è composto da:

- a) dodici componenti del Comitato di Gestione;
- b) tre componenti nominati dall'Associazione Territoriale aderente all' ANCE;
- c) tre componenti nominati dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori rappresentati nel Comitato di gestione.

Due dei posti di cui alle lettere b) e c) possono essere coperti da rappresentanti nominati da organizzazioni diverse da quelle indicate nell'articolo 13 alle condizioni e con le modalità previste dagli accordi stipulati tra le associazioni nazionali di cui all'Art. 2.

Attribuzioni. Spetta al Consiglio Generale di:

- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- approvare il bilancio consuntivo della Cassa;

- decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni.

Il Consiglio Generale delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 15 - Collegio Sindacale

Durata. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Composizione. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri di cui due designati rispettivamente dall'organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni Nazionali di cui all'articolo 2.

Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo dalle parti.

I componenti del Collegio Sindacale dovranno essere scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili o dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri Collegiati.

In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

Attribuzioni. I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

Compensi. Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione in sede di approvazione del bilancio.

Convocazione. La Convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale senza voto deliberativo.

Art. 16 - Convocazioni

Il Comitato di Gestione si riunisce in via ordinaria una volta al mese, in via straordinaria, ogni qual volta sia richiesto da almeno 6 membri effettivi del Comitato o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione del Comitato di Gestione è fatta mediante raccomandata R.R. da spedire almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza il termine potrà essere di 24 ore e, la convocazione effettuata tramite telegramma.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e dell'ordine del giorno ed essere indirizzati presso il recapito indicato dagli interessati.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i Sindaci revisori, con voto consultivo.

Il Direttore della Cassa assiste, se non deciso diversamente dal Presidente, alle riunioni con voto consultivo e ne è il Segretario.

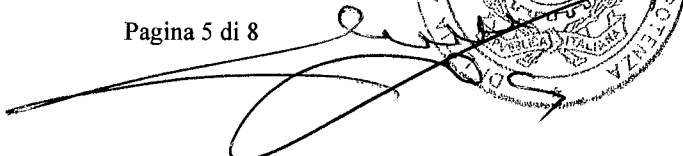
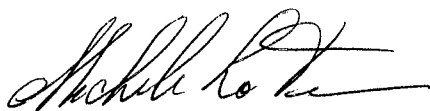
Le funzioni di Segretario in caso di dispensa o assenza del Direttore sono assunte da un Consigliere. Il Segretario ha il compito di redigere i verbali e di custodire i registri relativi.

Art. 17 - Adunanza e Deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più due dei componenti effettivi.

Ciascun componente effettivo ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.



Art. 18 - Gratuità delle Cariche

Tutte le cariche sono gratuite.

Ai membri del Comitato di Gestione potrà essere corrisposta una somma a titolo di rimborso spese: tale somma sarà stabilita, eventualmente, dal Comitato di Gestione.

PERSONALE DIPENDENTE DELLA CASSA PATRIMONIO SOCIALE - BILANCI

Art. 19 - Direttore

Gli Uffici della Cassa Edile sono retti da un Direttore prescelto dal Comitato di Gestione.

Le attribuzioni del Direttore sono stabilite dal Comitato di Gestione che ne fissa il trattamento economico e normativo.

Il Direttore è capo del Personale.

Il Direttore è anche Segretario, con voto consultivo, in tutte le riunioni degli organi e delle eventuali commissioni della Cassa.

Art. 20 Personale della Cassa

L'assunzione del Personale è fatta dal Comitato di Gestione udito il parere del Direttore.

Art. 21 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio della Cassa Edile, è costituito:

- a) dei beni immobili che per acquisti, lasciati, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà della Cassa Edile;
- b) delle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, siano destinati a rientrare nel patrimonio della Cassa Edile.
- c) è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale, durante la vita dell'Ente.

I capitali amministrati della Cassa Edile, possono essere impiegati in titoli di Stato in beni immobili per uso della Cassa Edile.

Art. 22 - Entrate

Costituiscono entrate della Cassa Edile.

- a) i contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro sia da parte dei lavoratori;
- b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
- c) le somme che, per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengono in possesso della Cassa Edile.

Art. 23 - Prelevamenti e spese

Per le spese di impianto e di gestione la Cassa Edile potrà valersi delle entrate di cui all'Art. precedente, escluse, quelle di cui alla lettera c).

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione di qualsiasi titolo ordinario e straordinario, dovranno essere giustificate dalla relativa documentazione vistata dal Direttore e firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.

Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsivoglia titolo o causale deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 24 - Esercizi Finanziari e Bilanci

Gli esercizi finanziari della Cassa hanno inizio il primo ottobre e terminano al 30 settembre.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo.

Detto bilancio consuntivo deve essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Conseguentemente esso deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui deve essere sottoposto all'approvazione.

Entro la fine di marzo di ogni anno deve essere compilato ed approvato il bilancio preventivo.

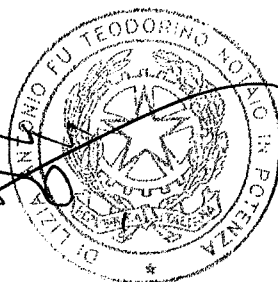
Il bilancio consuntivo deve rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del conto economico e dello stato patrimoniale; analogamente quello preventivo deve contenere una sufficiente, esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.

Il bilancio consuntivo dovrà essere sottoposto a revisione e certificazione a cura di Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob.

I bilanci consuntivi - situazione patrimoniale e conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato di Gestione della Cassa Edile e dalla relazione del Collegio Sindacale e corredati in ogni caso dei dati analitici che le organizzazioni nazionali contraenti si riservano di specificare di comune accordo debbono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla loro approvazione, alle associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle quali compete la nomina dei componenti il Comitato di Gestione della Cassa Edile.

Entro i successivi 3 giorni, le Associazioni territoriali si incontreranno per esprimere le loro valutazioni, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.

Il verbale deve essere trasmesso, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, al Presidente della Cassa Edile, il quale darà lettura al Comitato di Gestione in occasione della prima riunione dello stesso.



DISPOSIZIONI VARIE

Art. 25 – Liquidazioni

La messa in liquidazione detta Cassa Edile è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui all'Art. 13, su conforme decisione congiunta delle Associazioni Nazionali di cui all'Art. 2

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorsi 12 mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.

Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i componenti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra organizzazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 26 - Modificazioni dello Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle Associazioni Territoriali che hanno approvato lo Statuto medesimo.

Sezione Costruttori Edili

Geom. Antonio Santarsiere: _____

FeNEAL – UIL

Domenico Palma: _____

FILCA – CISL

Franco Marcone: _____

FILLEA CGIL

Franco Iannella: _____